



CIRCOLARI, PARERI, RISOLUZIONI

Cessione del credito Iva a scopo di garanzia

Ravvedimento operoso in caso di omessa presentazione del modello F24 a saldo zero

Chiarimenti sull'estrazione del deposito Iva

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

La proroga dei termini di accertamento non estende la fideiussione

Validità della firma del funzionario competente

Detrazione Iva in caso di reverse charge

GIURISPRUDENZA DI MERITO

Mancata indicazione della "Tremonti ambientale" in dichiarazione

Cessione del credito Iva a scopo di garanzia

Agenzia delle entrate – Risoluzione del 28 marzo 2017, n.39/E

L’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in materia di rimborsi di crediti Iva con riferimento agli effetti derivanti dalla rinuncia alla cessione del credito Iva da parte della società cessionaria, dopo aver acquistato la titolarità del relativo credito Iva a garanzia di un finanziamento erogato alla cedente. In particolare, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che:

- la cessione del credito Iva, chiesto a rimborso tramite la dichiarazione dei redditi e notificato all’Amministrazione finanziaria, è opponibile nei confronti di quest’ultima ai sensi del combinato disposto dell’art.43-bis, comma 1, del dpr 29 settembre 1973, n.602 e dell’art.1, comma4 del dm 30 settembre 1997, n.384;
- la clausola che prevede il versamento del rimborso sul conto corrente della cedente è efficace nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, in quanto rientra nella fisiologia del contratto di cessione del credito a scopo di garanzia che il credito Iva sia incassato dal cedente, cui il credito si trasferisce automaticamente a seguito dell’adempimento del debito garantito;
- la retrocessione del credito al cedente è qualificabile non tanto come una rinuncia all’originaria cessione (che si qualificerebbe, invece, in una seconda cessione del credito) ma come una risoluzione dell’originario contratto di cessione del credito, e pertanto, legittima l’erogazione del rimborso Iva a favore del cedente o non del cessionario;
- le conclusioni di cui sopra non sono applicabili qualora il contratto di finanziamento e il credito Iva siano ceduti a un soggetto terzo, stante il divieto previsto dall’art.43-bis, comma 1, del dpr 29 settembre 1973, n.602.

[torna su](#)

Ravvedimento operoso in caso di omessa presentazione modello F24 a saldo zero

Agenzia delle entrate – Risoluzione del 20 marzo 2017, n.36/E

L’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art.13 del dlgs 18 dicembre 1997, n.472, nell’ipotesi di omessa o tardiva presentazione del modello F24 a saldo zero. In particolare, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che:

- i contribuenti che compensano crediti e imposte e presentano in ritardo il modello F24 a saldo zero, possono mettersi in regola e beneficiare delle sanzioni ridotte previste dall’istituto del ravvedimento operoso;
- se l’errore viene corretto entro 90 giorni dall’omissione, si applicherà la riduzione di 1/9, e sarà dovuta la sanzione di:
- euro 5,56 (1/9 di 50 euro) se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata con un ritardo non superiore a cinque giorni lavorativi;
- euro 11,11 (1/9 di 100 euro) se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata con un ritardo superiore a cinque giorni lavorativi ma entro novanta giorni dall’omissione;
- se l’errore viene corretto oltre 90 giorni dall’omissione, sarà dovuta la sanzione di:
- euro 12,50 (1/8 di 100 euro) se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata entro un anno dall’omissione;
- euro 14,29 (1/7 di 100 euro) se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata entro due anni dall’omissione;
- euro 16,67 (1/6 di 100 euro) euro se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata oltre due anni dall’omissione;
- euro 20 (1/5 di 100 euro) se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata dopo la constatazione della violazione ai sensi dell’art.24 della legge 7 gennaio 1929, n.4.

[torna su](#)

Chiarimenti sull'estrazione dal deposito Iva

Agenzia delle entrate – Risoluzione del 20 marzo 2017, n.35/E

L'Agenzia delle entrate ha chiarito che, a seguito delle novità introdotte dall'art.4, comma 7, del dl 22 ottobre 2016, n.193, in caso di estrazione dei beni dal deposito Iva da parte dell'esportatore abituale, il quale si avvalga della facoltà di cui all'art.8, comma 1, lett.c) del Decreto Iva, la dichiarazione d'intento deve essere comunque trasmessa all'Agenzia delle entrate e consegnata, unitamente alla relativa ricevuta di presentazione, al gestore del deposito Iva. In tal caso, il modello dovrà essere compilato per ogni singola estrazione, indicando:
nella sezione "Destinatario della dichiarazione", i dati del gestore del deposito Iva;
nel campo 1 della sezione "Dichiarazione", l'importo dell'estrazione calcolato ai sensi dell'art.50-bis, comma 6, primo periodo del dl 30 agosto 1993, n.331, che andrà a ridurre proporzionalmente l'importo del *plafond*.

[torna su](#)

La proroga dei termini di accertamento non estende la fideiussione

Corte di Cassazione – Sentenza del 28 marzo 2017, n.7884

La Corte di Cassazione ha chiarito che la polizza fideiussoria di cui all'art.38-bis del Decreto Iva stipulata al fine di garantire, in favore dell'Amministrazione finanziaria, la restituzione delle somme da questa indebitamente versate al contribuente in sede di procedura di rimborso anticipato dell'Iva, costituisce un contratto autonomo di garanzia la cui durata è normalmente collegata con i tempi di accertamento dell'imposta. Secondo la Corte, pertanto, ove una norma di legge, sopravvenuta rispetto alla data di stipulazione del contratto, proroghi i termini di accertamento dell'imposta in favore dell'Amministrazione finanziaria, tale proroga non si riflette anche sulla durata del relativo contratto di garanzia, a meno che lo stesso non contenga una diversa previsione.

[torna su](#)

Validità della firma del funzionario competente

Corte di Cassazione – Sentenza del 10 marzo 2017, n.6164

La Corte di Cassazione ha chiarito che la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui proviene. Secondo la Corte, infatti, l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi dell'art.25 del dpr 29 settembre 1973, n.602, la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore ma solo la sua intestazione.

[torna su](#)

Detrazione Iva in caso di reverse charge

Corte di Cassazione – Sentenza del 3 marzo 2017, n.5401

La Corte di Cassazione ha chiarito che, in tema di Iva e con riferimento agli acquisti intracomunitari, l'applicazione del meccanismo di inversione contabile comporta che la violazione degli obblighi formali di contabilità e dichiarazione, pur non impedendo l'insorgenza del diritto di detrazione, del quale sussistano i requisiti sostanziali in capo al concessionario, incide sul suo esercizio, potendo provocare la decadenza da esso allorché il contribuente, pur essendo a conoscenza della natura imponibile di una fornitura, ometta, per tardività o per negligenza, di richiedere la detrazione dell'Iva a monte entro il termine di cui all'art.19, comma 1, del Decreto Iva.

[torna su](#)

Mancata indicazione della “Tremonti Ambientale” in dichiarazione

Commissione Tributaria Provinciale di Milano– Sentenza del 17 febbraio 2017, n.1689/3/2017

La CTP di Milano ha chiarito che, al fine di usufruire della deduzione prevista ai fini Irpef e Ires per gli investimenti di natura ambientale dalla legge 23 dicembre 2000, n.308 (cd. “Tremonti Ambientale”), in caso di mancata indicazione della deduzione entro il termine di presentazione della dichiarazione originaria, non viene inibita la possibilità di avvalersene presentando una dichiarazione integrativa ai sensi dell'art.2, comma 8-bis, del dpr 22 luglio 1998, n.322 ovvero provvedendo alla correzione dei dati contabili secondo le modalità della circolare dell'Agenzia delle entrate del 24 settembre 2013, n.31/E. Secondo la Commissione, infatti, sia alla luce di quanto riportato nella circolare n.31/E cit., che in virtù delle indicazioni contenute nel principio contabile OIC n.29, appare corretto qualificare come errore contabile la mancata esposizione in nota integrativa dell'investimento ambientale agevolabile, consentendo dunque al contribuente di presentare una dichiarazione integrativa a favore.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da “Il Sole24Ore”; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

dott. Alessandro Pinci

dott. Diego Annarilli

dott. Flavio Notari

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 22 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Stradone Porta Palio, 76
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it